

Università degli Studi di Torino (UNITO) Learning metrials

Prefazione

Come è possibile avviare una straup?

Questo è un quesito per molti interessati ad essere imprenditori, promotori di un'idea, di una visione.

Ma quanto sappiamo degli aspetti tecnici necessari a tale avvio?

Sono diversi gli aspetti da tener conto. In questo documento, si vogliono portare in rassegna alcuni documenti esplicativi, commentandoli e rendendoli più accessibili ad una platea ampia di lettori interessati.

1

This publication was co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of AtLAS and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Indice

Capitolo 1 - Introduzione

1. 1. Definizione di start-up	pag 5
1. 2. Normative e requisiti di riferimento	pag 6
1. 3. Incubatore certificato e misure di sostegno	pag 9
1.4. Iscrizione nel Registro delle Imprese	pag 10

Capitolo 2 – aspetti tecnici

2.1. Modalità tecniche di iscrizione nel registro delle imprese per una nuova società: requisiti ed agevolazioni	pag 11
2.2. Decreto Semplificazioni	pag 20
2.3 Iscrizione nel Registro delle Imprese per società già costituita	pag 21
2.4. Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro	pag 30
2.5. Dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti panoramica	pag 31
2.6. Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese	pag 33
2.7. Il mantenimento dell'iscrizione	pag 35

Capitolo 3 - Le startup innovative a vocazione sociale nozione

- 3.1. Settori e maggiorazione negli incentivi fiscali all'investimento
pag 38
- 3.2. Come è possibile far riconoscere una start up? pag 39
- 3.3. Indicazioni operative pag 43
 - 3.3.1. Iscrizione alla sezione speciale pag 44

Capitolo 4 - Startup e PMI innovative

3

- 4.1. Ulteriori aspetti riguardanti le startup innovative pag 48
- 4.2. Ulteriori definizioni riguardanti le startup innovative pag 49
- 4.3. Misure introdotte in risposta all'emergenza covid-19 pag 51
- 4.4. Lo Startup Act italiano: le SIAVS pag 53
- 4.5. Nuova procedura per costituire una startup pag 54

Capitolo 5 – Incentivi e finanziamenti

- 5.1. Incentivi all'investimento nel capitale sociale delle startup innovative
pag 55
- 5.2. Smart&Start Italia: finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo
perduto per start-up innovative pag 55

Capitolo 6 – Cosa succede se le startup maturano successo

- 6.1. Trasformazione di una startup in PMI innovativa pag 59
- 6.2. L'innovazione come elemento di continuità pag 59
- 6.3. I requisiti essenziali di una PMI innovativa pag 60
- 6.4. L'iscrizione nel Registro speciale delle PMI innovative
pag 61
- 6.5. Disciplina del lavoro flessibile pag 63
- 6.6. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
pag 65
- 6.6.1. Differenze tra stock option e work for equity pag 66

Capitolo 7 – Incubatori certificati

- 7.1. Definizione pag 69
- 7.2. Caratteristiche degli Incubatori pag 70
- 7.3. Incubatori in Italia: quanti ne sono e dove si trovano?
pag 70
- 7 4. Strutture immobiliari e attività di sostegno pregresse pag 73

Capitolo 1 - Introduzione

1. 1. Definizione di start-up

Iniziamo dalla **definizione** (art. 25, comma 2 del DL 179/2012), o meglio dal significato, di una start-up.

Una start-up è un'organizzazione di recente creazione che mira a diventare una grande impresa con un business model scalabile e unico. In origine, il termine veniva usato per indicare attività di nuova istituzione con un prodotto molto tecnologico e all'avanguardia nel settore informatico.

1.2. Normative e requisiti di riferimento.

Con l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, nell'autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa (DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012) per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: **le startup innovative**.

Anche in riferimento alla definizione sopra riportata, la normativa prevede poi una serie di **requisiti** affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:

- ⌘ *“è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;*
- ⌘ *è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;*
- ⌘ *a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo*

bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

∩ non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

∩ ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

∩ non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.

Inoltre è richiesto che sia rispettato *almeno uno* dei seguenti requisiti:

1. “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di

ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;

2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una

topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa”.

1.3. Incubatore certificato e misure di sostegno

Continuando a considerare la normativa sopra richiamata, è possibile dare introduzione anche alla definizione di **incubatore certificato** di startup innovative, rimandando a un decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi.

Parallelamente a questo, per tale contesto, sono previste **misure di sostegno** che variano dalle molteplici agevolazioni fiscali alle deroghe al diritto societario. Tuttavia, per poter beneficiare di tali agevolazioni, è necessario che le imprese siano iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese.

1.4. Iscrizione nel Registro delle Imprese

Affinchè vi sia un riconoscimento effettivo dell'esistenza di una start-up è necessario che stessa sia registrata nel Registro delle Imprese. A tal proposito, è necessario fare riferimento al D.L. n. 179/2012, e più in particolare, all'art. 25, commi 8 e 9, che prevedono quanto segue:

*- 8. Per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita **sezione speciale del registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la startup innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.*

*- 9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la **sussistenza dei requisiti per l'identificazione della startup innovativa** e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è **attestata mediante apposita autocertificazione** prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.*

Capitolo 2 – aspetti tecnici

2.1. Modalità tecniche di iscrizione nel registro delle imprese per una nuova società: requisiti ed agevolazioni

Di seguito, in questo capitolo, viene riportato nello specifico come è possibile iscrivere un'impresa nel relativo Registro.

In realtà, l'iscrizione al registro segue le modalità solitamente previste per l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società, tuttavia, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale:

1. la domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL;
2. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
3. la **totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria** per gli adempimenti nel registro delle imprese, **e dell'imposta di bollo** a seguito del chiarimento sopraggiunto attraverso la circolare 16/E da parte dell'Agenzia delle Entrate, opera anche per la domanda d'iscrizione in cui si presenta la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo e contestualmente la domanda d'iscrizione alla sezione speciale, nonché per il pagamento del

diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio e dura non oltre il quinto anno d'iscrizione;

4. l'impresa avvia l'attività contestualmente alla costituzione. Se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

5. si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del **sito internet** (cioè il riquadro 5 del modello S1) nel quale le società startup devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge;

6. per l'impresa neo costituita, nonché per l'impresa che non ha ancora depositato il primo bilancio, le informazioni relative alle spese in ricerca e sviluppo sono desunte da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Tale dichiarazione dovrà presentare una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente

sostenuti dalla startup innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto della soglia minima del 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico “S1” e “S” per quanto riguarda gli aspetti tradizionali. Per l’iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il medesimo modello informatico “S1”, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro “**32**/START-UP ED INCUBATORI”.

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l’informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **027**.

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l’iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegnerà l’autocertificazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge è da indicare nel modello informatico “S1” e nel modello “S”. Si tratta di:

- ⌘ data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- ⌘ sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- ⌘ oggetto sociale;
- ⌘ elenco dei soci.

Vanno invece indicate nel modello “S1”, nel quadro “32/START-UP ED INCUBATORI” le nuove informazioni previste per la startup, limitatamente a quanto possibile al momento della costituzione. ¹⁴

Tutte le informazioni indicate nei codici successivi, tranne quelle relative al codice 034 riservato esclusivamente alle startup a vocazione sociale, vanno riportate anche qualora non ci fosse nulla da dichiarare (es. “nessuna” società partecipata, “nessuna” relazione professionale con università o centri di ricerca, “nessun” diritto di privativa). In particolare, la startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività. In tal caso l’informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo “attività e spese non dichiarate come requisito della startup”:

☞ **028:** attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo.

☞ **029:** elenco delle società partecipate.

☞ **030:** indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili.

☞ **031:** indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca.

☞ **032:** elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

☞ **033:** autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, ove non iscritte in un registro delle imprese italiano; l'elenco soci, va presentato con le modalità standard del modulo "S".

Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiarati i fiducianti ("soci effettivi") delle eventuali fiduciarie ("soci formali") ed i titolari delle partecipazioni nelle holding presenti nell'elenco soci trasmesso con il modulo "S" (v. esemplificazione sottostante)

Possono verificarsi i seguenti casi:

a. non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding”*;

b. ci sono fiduciarie e/o holding nella compagine sociale. Alla pratica deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie e/o le holding. I fiduciari e i titolari delle partecipazioni nelle holding dovranno invece essere indicati nell’autocertificazione. In tal caso la frase da inserire sarà:

“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato con codice D36 a soli fini istruttori. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono ... [indicare nome, cognome

o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni].”. L’elenco deve dettagliare tutte le società holding e, per ciascuna, il relativo titolare/i delle partecipazioni. Come già ricordato, non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte in un registro delle imprese italiano.

L’autocertificazione, qualunque ipotesi ricorra, va allegata all’adempimento con un documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D31. In tal caso il testo da inserire, in questo codice 033, riporterà la frase standard: *“Autocertificazione di veridicità e trasparenza dell’elenco soci iscritto/inviato telematicamente in data ... gg/mm/aaaa”*, al cui interno la data va valorizzata con la data di invio telematico del modello S.

L’autocertificazione allegata alla pratica deve comunque avere i contenuti sopra riportati.

Per i casi relativi alla lettera “b” i dati relativi al fiduciante dovranno essere inseriti in un file a parte contenente la medesima autocertificazione in formato pdf, presentato con il codice D36=STARTUP-DICHIARAZIONE SOCI CON TRASPARENZA (DL 179/12 ART.25 C.12), come da circolare 3699/c del 13/6/2017 del Ministero dello sviluppo Economico. Ovvero, nel documento allegato con codice D36 dovrà essere riportata

l'autocertificazione di veridicità con i dati dei fiduciari, nei seguenti termini: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio.... [indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario”*.

✂ **034**: nella descrizione corrispondente a questo codice, che va valorizzato solo dalle startup a vocazione sociale, si indicheranno i settori di attività **esclusiva**, come da d. lgs. n. 155/2006, nei quali operano (si veda il capitolo *“Le startup innovative a vocazione sociale”*). La compilazione di tale codice informativo va effettuata solo per le startup che compilano l’apposita voce nel modello di autodichiarazione dei requisiti e si impegnano a presentare il *“Documento di descrizione di impatto sociale”*, allegandolo al modello.

✂ **035**: ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, il possesso dei requisiti per l’identificazione di startup innovativa è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese con allegato documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D30 (v. modello allegato alla presente

Guida). È sufficiente barrare le sole caselle relative ai requisiti posseduti, senza necessità di indicare, in negativo, i requisiti non posseduti.

A tal riguardo in questo codice 035 si fornirà una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative. Il testo da inserire riporterà la frase standard: “*Dichiarazione possesso requisiti di startup innovativa prodotta in data ...gg/mm/aaaa*”, al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al registro delle imprese.

☞ **066-067-068**: in linea con i fini ultimi di trasparenza ed incentivazione di un monitoraggio diffuso, e’ emersa l’esigenza di gestire in modo più strutturato le informazioni riguardo al possesso dei requisiti. Tali codici devono essere utilizzati nelle denunce di possesso o mantenimento dei requisiti di impresa start-up innovativa: in considerazione del fatto che ogni start-up deve selezionare almeno un requisito, è obbligatoria la compilazione di almeno uno di tali codici, corrispondente al requisito individuato nella dichiarazione di possesso dei requisiti, come illustrato al codice 035.

Il codice 066 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si è selezionato il primo check della lettera G): “le spese in ricerca e sviluppo...”, come da art. 25 c.2, lett. G) n.1 .

Il codice 067 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si è selezionato il secondo check della lettera G): “impiego come dipendenti ...”, come da art. 25 c.2, lett. G) n.2 .

Il codice 068 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si è selezionato il terzo check della lettera G): “sia titolare o depositario ...”, come da art. 25 c.2, lett. G) n.3 .

Come illustrato in seguito, per tutte le imprese è previsto l’obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte almeno una volta all’anno. Tale aggiornamento va compiuto sia presso l’ufficio del registro delle imprese che presso il portale nazionale, secondo quanto indicato nell’apposito paragrafo.

20

2.2. Decreto Semplificazioni

Il recente “**Decreto Semplificazioni**” (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), è intervenuto sull’art. 25 dello Startup Act italiano (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) **istituendo il comma 17-bis** (digitalizzazione e ottimizzazione degli adempimenti informativi).

A partire dal 2019, infatti, alle startup innovative è richiesto di **aggiornare, anche ai fini di cui al comma 10 ed 11, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale** di cui al comma 8.

Inoltre, l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio **e comunque** entro 6 mesi (o entro 7 mesi) mesi dalla chiusura dell'esercizio. È importante tener presente che il termine è 'doppio': la dichiarazione di mantenimento va cioè presentata rispettando entrambi i termini appena ricordati.

21

2.3 Iscrizione nel Registro delle Imprese per società già costituita

L'iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:

1. la domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una **Comunicazione Unica** al Registro delle Imprese;
2. la **totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo** per gli adempimenti nel registro delle imprese

opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l'impresa conservi lo status di startup innovativa. La norma primaria aveva stabilito che startup innovative e incubatori certificati *“sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio”*. A seguito della circolare 16/E emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che **l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio;**

22

3. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;

4. si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale le startup innovative devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico **“S2”**, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro **“32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”**

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l'informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **027**.

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l'iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegherà l'autocertificazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificata con il codice documento D30: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare:

- ⌘ data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- ⌘ sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- ⌘ oggetto sociale;
- ⌘ eventuale ultimo bilancio depositato.

Vanno invece indicate nel modello "S2", quadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE", le nuove informazioni indicate nei

codici da 027 a 035 ed uno tra 066-067-068 con le stesse indicazioni sopra fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di nuova società.

Tutte le informazioni indicate nei codici, tranne quelle relative al codice 034 riservato esclusivamente alle startup a vocazione sociale, vanno riportate anche qualora non ci fosse nulla da dichiarare (es. “nessuna” società partecipata, “nessuna” relazione professionale con università o centri di ricerca, “nessun” diritto di privativa). In particolare, la startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività. In tal caso l'informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo “attività e spese non dichiarate come requisito della startup”.

24

Per i due codici 028 e 033 si riportano le indicazioni specifiche, che parzialmente differiscono da quelle fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di nuova società:

028: attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo.

Per l'impresa che non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, le informazioni relative alle spese di ricerca e

sviluppo sono desunte dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di cui alla pag. 9, punto 6.

☞ **033**: autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding; l'elenco soci, se non già presentato, o se da aggiornare, va presentato con le modalità standard del modulo "S".

Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiarati i fiducianti ("soci effettivi") delle eventuali fiduciarie ("soci formali") ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (se si tratta di holding non iscritte in un registro delle imprese italiano) presenti nell'elenco soci già iscritto ovvero nell'elenco soci trasmesso con il modulo "S" (v. esemplificazione sottostante)

25

Possono verificarsi i seguenti casi:

a. l'elenco soci già iscritto nel R.I. è aggiornato e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In tal caso la frase da inserire sarà: *"Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding"*;

b. l'elenco soci già iscritto nel R.I. è aggiornato ma ci sono fiduciarie e/o holding nella compagine sociale. In questo caso l'autocertificazione deve indicare i fiduciari e i titolari delle partecipazioni nelle holding. La frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato con codice D36 a soli fini istruttori. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]”*.

26

L'elenco deve dettagliare tutte le società holding e, per ciascuna, il relativo titolare/i delle partecipazioni. Come già ricordato, non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte in un registro delle imprese italiano.

c. l'elenco soci già iscritto nel registro delle imprese non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In questo caso alla pratica

deve essere allegato un modello S. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding”*; d. l’elenco soci già iscritto nel R.I. non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e ci sono fiduciarie e/o holding nella compagine sociale. Alla pratica deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie e/o le holding. I fiduciari e i titolari delle partecipazioni nelle holding dovranno invece essere indicati nell’autocertificazione. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato con codice D36 a soli fini istruttori. Dichiara inoltre che il socio [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono ... [indicare nome, cognome o*

denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni].”

L’elenco deve dettagliare tutte le società holding e, per ciascuna, il relativo titolare/i delle partecipazioni. Come già ricordato, non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte in un registro delle imprese italiano.

L’autocertificazione, qualunque ipotesi ricorra, può anche essere allegata all’adempimento con un documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D31. In tal caso il testo da inserire, in questo codice 033, riporterà la frase standard: *“Autocertificazione di veridicità e trasparenza dell’elenco soci iscritto/inviato telematicamente in data ...gg/mm/aaaa”*, al cui interno la data va valorizzata con la data di iscrizione dell’adempimento al registro delle imprese [v. sopra casi a) e b)] o con la data di invio telematico del modello S [v. sopra casi c) e d)]. L’autocertificazione allegata alla pratica deve comunque avere i contenuti sopra riportati. Per i casi relativi alle lettere “b” e “d” i dati relativi al fiduciante dovranno essere inseriti in un file a parte contenente la medesima autocertificazione in formato pdf, presentato con il codice D36=STARTUP-DICHIARAZIONE SOCI CON TRASPARENZA (DL 179/12 ART.25 C.12), come da circolare 3699/c del

13/6/2017 del Ministero dello sviluppo Economico. Ovvero, nel documento allegato con codice D36 dovrà essere riportata l'autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio.... [indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario”* .

Il recente **“Decreto Semplificazioni”** (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), è intervenuto sull’art. 25 dello Startup Act italiano (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) **istituendo il comma 17-bis** (digitalizzazione e ottimizzazione degli adempimenti informativi).

A partire dal 2019, infatti, alle startup innovative è richiesto di **aggiornare, anche ai fini di cui al comma 10 ed 11, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale** di cui al comma 8.

Come illustrato in seguito, per tutte le imprese è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte almeno una volta all'anno.

Inoltre, l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 (o 7) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2.4. Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro

L'art. 25 **comma 17-bis** del dl n. 179/2012 – introdotto dall'art. 3 c. 1 *sexies* del dl n. 135/2018, così come modificato dalla legge di conversione n. 12/2019 - prescrive che la startup innovativa aggiorni **almeno una volta all'anno** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate all'art. 25 comma 12), ai fini di **trasparenza verso il mercato**, garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.

La nuova disposizione prevede infatti:

“La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta

all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10”.*

2.5. Dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti panoramica

L'art. 25 comma **15** – nella nuova versione, modificata dall'art 3 comma 1 sexies del dl n. 135/2018 - dispone che **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, *“fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi”*, il rappresentante legale della startup innovativa attesti, mediante autocertificazione, il **mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3**, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione sia equiparato alla perdita

dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio della startup innovativa o dell'incubatore certificato dalla speciale sezione.

Le nuove disposizioni sottolineano l'importanza e la connessione dei due adempimenti, sopra ricordati. L'aggiornamento annuale delle informazioni va infatti compiuto “*in corrispondenza*” con la presentazione annuale di mantenimento dei requisiti. Il raccordo tra l'aggiornamento annuale delle informazioni e la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti è praticamente reso evidente da un ‘blocco’ informatico della procedura della Comunicazione Unica per il deposito, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti. La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti è cioè tecnicamente consentita solo se la società abbia nel frattempo aggiornato le proprie informazioni, presenti nella piattaforma startup.registroimprese.it.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, le disposizioni introdotte vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione. Ad esempio ove la società tenuta all'adempimento abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 aprile 2019 il 28 agosto 2019, dovrà depositare l'attestazione relativa al

mantenimento dei requisiti di legge entro il 27 settembre 2019 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) dopo aver aggiornato il proprio profilo nella piattaforma startup.registroimprese.it.

Si deve rilevare che il deposito del bilancio d'esercizio rappresenta una *condicio sine qua non* per la presentazione agli uffici del registro delle imprese della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25. Quanto precede in virtù soprattutto di un principio.

Tra i requisiti *confermandi* ve ne sono taluni dinamici e dipendenti dall'approvazione. Ci si riferisce in particolare al requisito della mancata divisione degli utili o a quello del mancato superamento del limite dei 5 milioni di euro, che non possono che essere frutto dell'approvazione assembleare del bilancio. Il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare pertanto la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione di cui al comma 15.

33

2.6. Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese

Dopo aver effettuato l'aggiornamento o conferma delle informazioni inserite **nella piattaforma informatica** startup.registroimprese.it, si predispone **l'adempimento per il Registro delle Imprese.**

L'aggiornamento o conferma delle informazioni va compiuto con **modello S2, in cui indicare nel riquadro.**³²/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” **con i relativi codici da 028 a 034** (con le stesse modalità utilizzate relativamente all'iscrizione della startup innovativa) le sole nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica. Cioè si compileranno, con le informazioni integrali, i soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare rispetto a quelle già presenti nel Registro delle Imprese.

Non va invece ripresentato l'elenco soci di srl – fermo restando la selezione del codice '033'

– perché l'informazione deve essere già stata autonomamente comunicata ed iscritta nel registro delle imprese: la qualifica di 'socio', nelle srl, è subordinata infatti alla pubblicità fornita dal registro.

Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l'impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, soci, variazioni di attività, ecc.) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento.

Nel medesimo riquadro 32 andrà **sempre** compilato il **codice 036** (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard:

“Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa” al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese.

In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, **alla frase sopra riportata** – *“Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa”* - vanno aggiunte le parole: ***“Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”***. In tal caso ovviamente **non** vanno compilati i codici da 028 a 034.

35

2.7. Il mantenimento dell’iscrizione

La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con **modello S2** riquadro **“32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”** cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30: in allegato al presente documento è riportato il fac-simile di dichiarazione da utilizzare.

Nel riquadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” andrà **sempre** compilato il **codice 035** (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard:

"Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di startup innovativa" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

Nel caso fossero variati i requisiti qualificanti la startup innovativa previsti dal comma 2 dell'art. 25, andranno compilati anche i corrispondenti codici tra 066-067-068, in accordo con quanto sottoscritto nel modello di dichiarazione di possesso dei requisiti.

Si vedano anche le indicazioni relative ai codici 066-067-068.

La startup innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione. Ad esempio, una startup iscritta alla sezione nel corso del 2019 deve presentare l'autodichiarazione nel 2020 prestando attenzione al rispetto dei termini di legge.

E' importante tenere presente, a questo proposito, che il termine da osservare è 'doppio': la dichiarazione deve cioè essere presentata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio **e entro sei mesi o sette mesi** dalla chiusura dell'esercizio. Quindi, ad esempio, se il bilancio è approvato il 20

aprile (presupponendo che l'esercizio sociale chiuda il 31 dicembre) la dichiarazione di mantenimento dei requisiti deve essere depositata entro il 20 maggio (il deposito compiuto successivamente sarebbe tardivo, anche se effettuato entro il 30 giugno). Lo stesso avviene se il bilancio fosse approvato il 10 giugno (sussistendo i requisiti previsti dall'art. 2364 c.c.): anche in questo caso la dichiarazione di mantenimento va depositata entro 30 giorni, cioè entro il 10 luglio (il deposito compiuto successivamente sarebbe quindi tardivo, anche se effettuato entro il 31 luglio).

La mancata presentazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.

Capitolo 3 - Le startup innovative a vocazione sociale nozione

3.1. Settori e maggiorazione negli incentivi fiscali all'investimento

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come *“le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 **che operano in via esclusiva** nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”*.

I settori individuati sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza sociosanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e postuniversitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali. Per approfondimenti si consiglia di consultare il testo del decreto legislativo citato.

Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati.

Il dettato letterale della disposizione non richiede la preventiva iscrizione dell'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle "imprese sociali".

3.2. Come è possibile far riconoscere una start up?

Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un'autocertificazione con cui l'impresa:

- dichiara di operare *in via esclusiva in uno o più settori* elencati all'articolo 2,* comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

L'impegno rappresenta un adempimento obbligatorio, e si sostanzia nella redazione di un "*Documento di descrizione di impatto sociale*" da compilare secondo le indicazioni fornite nell'apposita "*Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del 'Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale'*" disponibile sul sito del Ministero dello

Sviluppo economico, sezione “Startup innovative”, paragrafo “Modulistica e guide”, e sul sito startup.registroimprese.it.

La startup innovativa a vocazione sociale è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente il “*Documento di descrizione di impatto sociale*” con cadenza annuale.

Tale documento, da allegare al modello S1 o S2, deve essere in formato pdf/A-1B/2B, trattandosi di atto da depositare al registro delle imprese, va firmato digitalmente e codificato con il codice documento D34.

L’autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale va effettuata mediante il modulo allegato alla presente Guida e secondo le seguenti modalità:

☞ nel caso di **nuova società, o di società già costituita, che intenda iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese destinata alle startup innovative**, qualificandosi come startup innovativa a vocazione sociale, è necessario compilare l’apposita voce **034** nel modello “S1/S2”, nel quadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” e autocertificare lo status di startup innovativa a vocazione sociale compilando l’apposita voce del modello allegato alla presente Guida.

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DL 179/2012,

☞ dichiara che:

☞ a) opera **in via esclusiva** in uno o più dei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

☞ b) indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;

☞ c) dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;

☞ d) si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

☞ nel caso di **startup innovativa già iscritta, come tale, nella sezione speciale del registro delle imprese**, l'impresa compila l'apposita voce **034** nel modello "S2", nel quadro "32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" e autocertifica lo status di startup innovativa a vocazione sociale compilando l'apposita voce del modello allegato alla presente Guida come al punto precedente.

Tale adempimento può essere presentato in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. al momento della conferma del possesso dei requisiti, ai sensi del comma 15 dell'art. 25 del

DL 179/2012, come illustrato nel capitolo precedente della presente Guida).

L'autocertificazione dev'essere accompagnata dal “*Documento di descrizione di impatto sociale*” citato in precedenza, salvo nei casi di iscrizione alla sezione del registro da parte di nuove imprese: per quest'ultime, l'impatto sociale dovrà essere dimostrato presentando l'apposito documento contestualmente alla conferma del possesso dei requisiti.

Se, a seguito di regolare controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 31, comma 5 del DL 179/2012 (che nel caso delle startup innovative a vocazione sociale si estende anche all'esame del “Documento di descrizione di impatto sociale”) le autorità competenti dovessero rilevare l'insussistenza del carattere sociale derivante dall'operatività in uno dei settori di cui al decreto legislativo n. 155/2006, conseguirebbe la perdita dello status speciale di startup innovativa a vocazione sociale e delle relative maggiorazioni agli incentivi fiscali eventualmente assegnate all'investitore.

Si evidenzia, in particolare per le imprese già iscritte, che le notizie sull'attività economica già riportate nelle visure e nei certificati del registro delle imprese devono essere coerenti con i contenuti

dell'autocertificazione che attesta lo svolgimento esclusivo dell'attività in uno dei settori sopra indicati.

3.3. Indicazioni operative

E' necessario riferirsi al sistema *ComunicaStarweb* richiamabile dalla pagina "Sportello pratiche" di registroimprese.it. È tuttavia possibile operare con tutti i prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese.

Per predisporre e spedire una pratica è necessario disporre di:

- ✂ un dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale;
- ✂ una casella di posta elettronica certificata.

43

L'accesso ai servizi di registroimprese.it è disponibile su registrazione gratuita, l'identificazione avviene tramite SPID, CNS o user-id e password.

Dopo la connessione a *ComunicaStarweb* (starweb.infocamere.it), va selezionata in alto, a sinistra, l'opzione "Variazione" del Menu "Comunicazione Unica Impresa"; compare quindi una pagina dove devono essere compilati i campi relativi alla CCIAA destinataria ed al codice fiscale dell'impresa oppure al numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede dell'impresa.

Selezionando il bottone “Dati Impresa” viene automaticamente individuata l’impresa presente negli archivi del registro delle imprese della provincia selezionata.

A questo punto, selezionando “Dati Impresa”, dopo il ribaltamento dei dati dell’impresa, viene proposta una lista di gruppi di possibili comunicazioni di variazione come sotto indicato: le voci che interessano ad una impresa startup sono nel gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa”.

44

3.3.1. Iscrizione alla sezione speciale

Dal gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” selezionare l’opzione “Iscrizione alla Sezione Speciale Startup innovativa” e il bottone “Continua”.

Se l’impresa non ha ancora comunicato l’indirizzo del proprio sito Internet, sarà necessario farlo contestualmente, selezionando anche la voce “Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede”.

Nella pagina dedicata all’iscrizione alla Sezione è necessario indicare la data di avvio della startup innovativa e, nei rispettivi campi di testo, tutte le nuove informazioni previste dalla legge.

In caso si tratti di aggiornamento informazioni periodico, selezionare il check in corrispondenza del primo campo testo descrittivo: automaticamente verrà proposta la frase standard: *“AGGIORNAMENTO IN DATA...GG/MM/AAAA... DELLE INFORMAZIONI DI STARTUP INNOVATIVA”* con la data valorizzata alla data indicata sopra per l’aggiornamento.

Se non viene variata alcuna informazione, automaticamente verrà aggiunta la frase standard *“SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIÀ COMUNICATE ED ISCRITTE”*.

45

L’eventuale autocertificazione di veridicità relativa alle informazioni dell’elenco soci (adempimento da presentare solo nel caso di variazione dell’elenco già iscritto nel registro delle imprese) va allegato con **codice documento D31** con descrizione.

“STARTUPDICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 179/12 ART.25 C.17-bis)” e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d’invio si conclude con l’indicazione dell’esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica.

Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

Dal gruppo “Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” selezionare “Dichiarazione possesso requisiti Start-up innovativa” e poi il bottone “Continua”.

Per comunicare la conferma annuale dei requisiti è necessario selezionare anche "Aggiornamento informazioni Start-up innovativa".

Nella pagina seguente è necessario indicare la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese e, se variati, i requisiti qualificanti di startup innovativa in accordo con quanto **indicato nella dichiarazione** che sarà allegata alla pratica.

Allegare l'autocertificazione con **codice documento D30** e descrizione **“STARTUPDICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15)”** e con data pari a quella inserita nella pagina di cui sopra.

Al termine firmare digitalmente la pratica di comunicazione unica.

La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

Capitolo 4 - Startup e PMI innovative

Il presente capitolo è volto a dare ulteriore chiarezza a definizione, requisiti e agevolazioni per la predisposizione di una start up.

In questa parte del documento, si tratteranno ulteriori aspetti riguardanti le startup innovative, riprendendo punti trattati in precedenza da un'ottica diversa o mediante l'implementazione di ulteriori informazioni.

4.1. Ulteriori aspetti riguardanti le startup innovative

Per tale categoria imprenditoriale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto attribuire ad esse delle misure ad-hoc, per dare un approccio imprenditoriale nuovo all'Italia, come ai paesi OCSE.

L'obiettivo è quello di supportare tali entità imprenditoriali durante tutto il ciclo di vita (nascita, crescita, maturità) e nelle loro relazioni con l'ecosistema dell'innovazione (inventori, incubatori, università).

In particolare, l'Italia si dota di una strategia olistica per facilitare la nascita e la crescita di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

4.2. Ulteriori definizioni riguardanti le startup innovative

Una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

- è un'impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
- non distribuisce e non ha distribuito utili
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda
- Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Le misure si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione.

Inoltre, con il Decreto "Rilancio", sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell'ecosistema delle startup innovative.

4.3. Misure introdotte in risposta all'emergenza covid-19

- Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle imprese innovative
- Sostegno al Venture Capital
- Credito d'imposta in ricerca e sviluppo
- Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese
- Estensione della garanzia per il fondo centrale di garanzia per le Pmi
- Ulteriori incentivi all'investimento in Startup Innovative
- Programma Investor Visa for Italy: dimezzamento delle soglie minime di investimento
- Agevolazioni per le Startup Innovative localizzate in zone colpite da eventi sismici.

4.4. Lo Startup Act italiano: le SIAVS

Con l'acronimo SIAVS, si indicano le startup innovative e vocazione sociale, ovvero operanti nei settori individuati dalla normativa nazionale sull'impresa sociale e riconosciuti secondo norma di riferimento.

I settori di applicazione di tale area imprenditoriale sono:

- Formazione universitaria e post-universitaria, ricerca
- Istruzione
- Formazione
- Assistenza sanitaria
- Assistenza sociale
- Educazione
- Tutela ambientale
- Erogazione servizi culturali
- Imprese sociali
- Turismo sociale

4.4. Monitoraggio e valutazione di una startup

Lo Startup Act Italiano prevede la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico delle misure, incaricando il Ministero dello Sviluppo Economico, di darne conto al Parlamento mediante una Relazione Annuale.

- Relazione annuale

in questo documento, viene riportato lo stato dell'arte della normativa, metriche demografiche e dinamiche di crescita delle imprese innovative, e le principali evidenze prodotte dalle misure che compongono la Startup Act italiana.

- Rapporti periodici

In questo ulteriore documento, vengono curate quattro tipologie di rapporti trimestrali, che si concentrano su diversi aspetti della Startup Act italiana:

- Trend demografici, economici e finanziari delle startup innovative;
- Utilizzo di nuova modalità di costruzione digitale e gratuita

- Accesso di credito tramite il fondo di garanzia per le PMI
- Performance delle Startup italiane tramite VISA e HUB

4.5. Nuova procedura per costituire una startup

Dal 20 luglio 2016, è possibile costituire una startup innovativa in forma di s.r.l. con una nuova procedura:

- Online, grazie alla firma digitale
- Disintermediata (alternativa all'atto notarile)
- Senza costi d'utilizzo
- Stessa procedura anche per modifiche successive alla fase di costituzione
- Assistenza gratuita degli uffici di Assistenza Qualificata all'Impresa e sportelli startup della Camera di Commercio.

Capitolo 5 – Incentivi e finanziamenti

5.1. Incentivi all'investimento nel capitale sociale delle startup innovative

- gravi fiscali
 - per le persone fisiche, detrazione imposta lorda IRPEF
 - per le persone giuridiche, detrazione imposta lorda IRES

5.2. Smart&Start Italia: finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per start-up innovative

Finanziamenti agevolati per progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro per la produzione di beni ed erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Le richieste relative alla conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio, potranno essere presentate a partire dal 14 luglio 2022.

finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili; l'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la startup sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

Il finanziamento ha durata massima di 10 anni.

Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa.

servizi di tutoraggio: le sole startup innovative costituite da non più di 12 mesi possono usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale identificati in base alle caratteristiche delle startup. Il valore dei predetti servizi è pari a 15.000 euro per le startup

localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e a 7.500 euro per le startup localizzate nel restante territorio nazionale.

conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto: le start up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura Smart&Start Italia che siano destinatarie di investimenti nel proprio capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche, possono richiedere la conversione del finanziamento agevolato già ottenuto in contributo a fondo perduto, fino a un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% del totale delle agevolazioni concesse.

A far data dal 19 maggio 2020 è data piena applicazione alla disposizione di cui all'art. 38, comma 11, del Decreto Rilancio (decreto-legge 34 del 2020) che estende l'applicazione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, Smart&Start, in favore delle start

up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano, anche alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, nei limiti delle risorse disponibili.

Pertanto, è esteso ai suddetti comuni il riconoscimento delle agevolazioni a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili del piano di impresa, già previste dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal d.m. 30 agosto 2019, per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Capitolo 6 – Cosa succede se le startup

maturano successo

6.1. Trasformazione di una startup in PMI innovativa

La vita di una startup, come noto, dura cinque anni per poi diventare una PMI innovativa. Il dubbio di ogni startupper è se, una volta trascorso questo periodo, la società perda automaticamente le agevolazioni legali, economiche e fiscali di cui ha beneficiato come startup.

59

6.2. L'innovazione come elemento di continuità

L'ordinamento italiano prevede esattamente il contrario: le startup che mantengano il carattere innovativo dei propri prodotti e servizi, anche al termine dei 5 anni possono "trasformarsi" in PMI innovative – e conservare così gran parte delle agevolazioni di cui già beneficiavano – mediante la richiesta d'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle PMI innovative.

Queste ultime, infatti, godono della gran parte delle misure previste per le startup innovative, poiché rappresentano la loro naturale evoluzione.

6.3. I requisiti essenziali di una PMI innovativa

L'art. 4 del Decreto Legge n. 3 del 2015 (convertito nella L. 33/2015) prevede che una società debba possedere i seguenti requisiti essenziali per poter richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle PMI innovative:

- sia una società di capitali:
 - che impieghi meno di 250 persone;
 - il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro, oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro;
- abbia sede produttiva o filiale in Italia;
- abbia effettuato la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, redatti da un revisore

contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

- non sia quotata in un mercato regolamentato;
- non sia contestualmente iscritta nella sezione speciale delle startup innovative.

Infine, una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

1. abbia sostenuto spese in R&S e innovazione per almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
2. impieghi personale altamente qualificato: almeno 1/5 di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori; oppure almeno 1/3 con laurea magistrale;
3. sia titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

6.4. L'iscrizione nel Registro speciale delle PMI innovative

I requisiti per diventare PMI innovativa, dunque, sono molto simili a quelli per l'iscrizione nel registro delle startup innovative.

Tuttavia, per diventare formalmente una PMI innovativa, è necessario ottenere l'iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI.

La procedura è leggermente diversa, a seconda che l'impresa sia già iscritta nella sezione speciale del Registro imprese dedicata delle startup innovative.

Nel primo caso, la **startup che abbia i requisiti per diventare PMI innovativa**, dovrà:

- richiedere preventivamente la cancellazione dalla sezione speciale riservata alle startup innovative e l'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative, senza soluzione di continuità;
- trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei suddetti requisiti.

Nel secondo caso, invece, **un'impresa in possesso dei requisiti sopra indicati**, che voglia ottenere l'iscrizione nella sezione speciale registro delle PMI innovative, dovrà trasmettere

in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente la stessa dichiarazione di possesso dei requisiti.

6.5. Disciplina del lavoro flessibile

Le startup innovative hanno delle deroghe sul numero di rinnovi e proroghe e sulla quantità di contratti a tempo determinato per i primi 4 anni dalla data di costituzione.

Questo sostanzialmente aiuta la startup ad avere maggiore flessibilità nello stipula di contratti di lavoro.

Nello specifico, possono assumere personale a tempo determinato con una durata massima di 24 mesi.

Quindi assumendo un dipendente a tempo determinato, il rapporto di lavoro non potrà durare più di 24 mesi.

Però durante i 24 mesi i contratti potranno essere anche di breve durata, perché non ci sono limiti ai rinnovi e alle proroghe.

Questo in pratica significa che la startup innovativa può fare contratti a tempo determinato anche della durata di 3 mesi, e

rinnovarli più volte con il limite di durata massima del rapporto di lavoro di 24 mesi.

Inoltre, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.

Quindi hanno la possibilità di sottoscrivere anche 50 contratti a tempo determinato pur avendo 5 dipendenti, avendo così la possibilità di inserire nuove figure professionali in modo semplice e riducendo i rischi.

Esempi pratici: se l'azienda sta crescendo velocemente, è necessario inserire nuovi dipendenti e nuove competenze.

Attraverso la flessibilità sui contratti di lavoro delle startup innovative l'impresa può, ad esempio:

- aumentare il personale assumendo dipendenti con contratto a tempo determinato, riducendo il rischio che nel tempo il

costo del personale diventi insostenibile e mantenendo più flessibilità nei rapporti di lavoro;

- assumere persone focalizzate su progetti specifici, garantendo rinnovi fino al termine del progetto.

6.6. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

Un'altra soluzione a disposizione delle startup innovative è la remunerazione attraverso strumenti di partecipazione del capitale.

In pratica significa che le aziende iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese possono pagare i collaboratori con quote societarie o con forme ibride (fisso + quote societarie). Questo è particolarmente interessante perché inizialmente l'azienda potrebbe avere difficoltà di cassa, essendo magari ancora in una fase di sviluppo del prodotto.

Inoltre la startup e il collaboratore hanno piena autonomia per accordarsi sulle parti fisse e variabili della remunerazione,

basandosi liberamente sulla redditività dell'azienda o sulla produttività del lavoratore/team di lavoro.

Le due principali forme di partecipazione al capitale sono stock option e work for equity:

le prime permettono di offrire a dipendenti l'opzione di prendere quote societarie una volta raggiunte determinate condizioni (ad esempio al termine di un periodo di tempo);

le seconde forniscono l'opportunità di remunerare consulenti, professionisti e fornitori di opere e servizi alla startup con azioni, quote, o strumenti finanziari partecipativi.

66

6.6.1. Differenze tra stock option e work for equity

Esempio pratico: nella fase iniziale una startup ha probabilmente bisogno di persone in grado di sviluppare l'idea e di realizzare campagne di marketing.

Il CEO può decidere di remunerare i primi dipendenti che si occupano dello sviluppo del prodotto utilizzando delle stock

option, che possono essere riscattate, ad esempio, dopo 5 anni.

È ovvio che le persone a cui vengono affidate le opzioni debbano essere fortemente legate al progetto e pronte a dedicarci tutto il tempo necessario.

Oltre ad aver dimostrato un grande talento.

Il CEO può inoltre decidere di affidarsi a un rinomato consulente esterno di marketing, proponendo una remunerazione attraverso quote di capitale societario e scegliendo quindi la strada del work for equity.

Anche in questo caso il consulente potrà accettare solamente se crede veramente nel progetto e se vuole investire del tempo.

Tuttavia, ogni startupper sa che le azioni dell'azienda sono l'unica cosa che potrebbe avere valore del proprio lavoro.

Il consiglio è quindi di non spargere azioni a pioggia, ma di scegliere attentamente i collaboratori e i dipendenti ai quali conferire quote societarie.

Capitolo 7 – Incubatori certificati

7.1. Definizione

Gli incubatori certificati sono società, in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 179/2012, che offrono servizi a sostegno delle start-up innovative e che beneficiano di agevolazioni con l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

L'incubatore certificato di startup innovative rappresenta una delle eccellenze nazionali nell'ambito dell'incubazione e accelerazione di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

La nozione di incubatore certificato è stata introdotta dall'art. 25, comma 5 del DL 179/2012 e viene definita nei dettagli dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2016.

Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di incubatore certificato tramite autocertificazione del legale rappresentante e godere delle relative agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio sul territorio nazionale.

7.2. Caratteristiche degli Incubatori

- dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- dispone di attrezzature adeguate all'attività della startup innovative
- è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno e startup innovativa, la cui sussistenza è valutata ai sensi dei criteri normativi del Ministero dello Sviluppo.

70

7.3. Incubatori in Italia: quanti ne sono e dove si trovano?

Ed è anche per questo motivo che diventare incubatore richiede il possesso di numerosi requisiti, i quali dovrebbero dimostrare la capacità di riuscire a fornire supporto alle aziende più fragili.

Al pari delle Startup Innovative, anche gli incubatori si iscrivono nella sezione speciale del Registro delle Imprese e questo consente loro di fruire di tutte le agevolazioni previste dalla legge e di poter acquisire il titolo di incubatore certificato. Al momento in Italia si registrano 197 incubatori, dislocati sul tutto il territorio nazionale ma con una forte prevalenza nelle regioni settentrionali, dove la Lombardia ottiene il primo posto in assoluto. Oltre il 60% è di natura privata, il 15% circa è pubblico mentre il 22% circa è ibrido. Intorno a questi 197 incubatori gravitano almeno 2800 startup innovative. Per avere un'idea delle differenze, precisiamo che gli incubatori in Francia sono 284, in Germania 247, Gran Bretagna 274 e 215 in Spagna. Il valore degli incubatori italiani, secondo uno studio del Sole 24 Ore è di poco inferiore ai 400 milioni di euro.

Come accennato all'inizio, i requisiti per poter ottenere il riconoscimento di incubatore certificato sono molti. Si distinguono innanzitutto in 5 macro aree:

Dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

Dispone di attrezzature adeguate all'attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

È amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;

Ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a startup innovative.

Per ognuna di queste categorie, è sufficiente presentare un autodichiarazione firmata dal rappresentate legale. Entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono i valori da rispettare nell'ambito di ciascuna sotto categoria.

7.4. Strutture immobiliari e attività di sostegno pregresse

Per quanto riguarda il possesso delle strutture immobiliari, il requisito è il possesso di almeno 500 mq.

La società che intende registrarsi come incubatore deve dimostrare una comprovata esperienza nelle attività di sostegno a favore di altre imprese. Questo aspetto può essere facilmente dimostrato recuperando uno storico delle attività poste in essere dalla società. Qualora questa abbia meno di due annualità di esercizio, può portare in auto certificazione anche attività svolte per conferimento da parte di altre aziende, oppure frutto di scissione e cessione di ramo di aziende. Attenzione: a queste attività può fare riferimento solo una singola società. Ovvero, se sono 2 le aziende che possono certificare di aver svolto attività di sostegno in questa modalità, solo una delle due potrà fare leva su questi dati. Va ricordato che le informazioni sulle attività di sostegno devono essere aggiornate ogni 6 mesi, anche se non vi sono novità rispetto al semestre precedente.